



CAPITOLATO SPECIALE

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DURATA ANNUALE DI LOOP RECORDER MINIATURIZZATI INIETTABILI PER LE NECESSITA' DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA A.S.L. ROMA 2 IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € € 210.000,00 (IVA ESCLUSA) PIÙ € € 210.000,00 (IVA ESCLUSA) PER EVENTUALE RINNOVO ANNUALE.

COMPOSTO DA 1 LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELLA GARA
ART. 2	DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
ART. 3	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE
ART. 4	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
ART. 5	UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
ART. 6	CONFORMITA' DELLA FORNITURA
ART. 7	CONFEZIONAMENTO
ART. 8	GESTIONE CONTRATTUALE – CONSEGNE
ART. 9	CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA
ART. 10	GESTIONE RESI
ART. 11	PENALITA'
ART. 12	MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
ART. 13	TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
ART. 14	ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 15	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 16	RECESSO
ART. 17	MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
ART. 18	CONTROVERSIE
ART. 19	ADEGUAMENTO PREZZI
ART. 20	CESSIONE DEL CREDITO
ART. 21	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART. 22	RISERVATEZZA
ART. 23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 24	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
ART. 25	ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE
ART. 26	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ASL ROMA 2

ALLEGATI:

- Allegato A - Capitolato Tecnico
- Allegato B - Schema di Contratto ed il suo allegato “Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali”;
- Allegato C - Patto d'Integrità;
- Allegato D - Dichiarazione di accettazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti della Asl Roma 2;

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA

Il presente Capitolato, unitamente agli atti di gara nel loro complesso, disciplina i rapporti contrattuali derivanti dall'espletamento di specifica procedura di gara tramite Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio denominato Stella (in seguito: STELLA) disposta ai sensi degli artt. 58 e 60, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di durata annuale di Loop recorder miniaturizzati impiantabili per le necessità dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma 2 per un importo complessivo pari ad € 210.000,00 (IVA esclusa) più € 210.000,00 (IVA esclusa) per eventuale rinnovo annuale.

L'esecuzione della fornitura è soggetta alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e relativi allegati, dal Disciplinare di gara, dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76.

Sono inoltre applicate tutte le norme contenute nel Codice Civile e nelle Leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione della fornitura

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La durata della fornitura è fissata in n. 12 mesi a decorrere dalla stipula del relativo contratto, oltre eventuale rinnovo annuale, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia.

In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ente committente si riserva la facoltà, per comprovati motivi di particolare urgenza ovvero nei casi in cui la mancata immediata esecuzione delle prestazioni potrebbero determinare grave danno all'interesse pubblico, di anticipare l'esecuzione del contratto prima che lo stesso sia divenuto efficace.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà, inoltre, di concordare esplicitamente con l'Impresa contraente l'eventuale rinnovo del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità della fornitura.

L'offerta elaborata dall'Impresa, che non potrà essere in alcun modo condizionata, dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte, ma l'offerente si impegna comunque a prorogarne l'efficacia a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria.

Le offerte che perverranno oltre i termini sopra indicati, non potranno essere prese in considerazione.

Non verranno accettate offerte con importo superiore a quello fissato dalla base d'asta.

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma 2), del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 60 del D. Lgs. n. 56/2017, da apposita Commissione giudicatrice, a favore dell'Impresa concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte incomplete e/o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel presente Capitolato Speciale.

Questa Azienda si riserva la facoltà di procedere all'affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta o se solo una tra quelle presentate risulti valida e meritevole, ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

ART. 3 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario è tenuto, nei termini indicati all'atto del ricevimento della comunicazione di aggiudicazione a presentare la seguente documentazione:

1. Idoneo documento comprovante la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di una cauzione definitiva nella misura del 10% (e/o nella misura del 50% se in possesso di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7) dell'importo complessivo di aggiudicazione della fornitura. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile), nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante;
2. Ulteriore eventuale documentazione ritenuta necessaria dall'Ente appaltante.

Trascorso inutilmente il suddetto termine, è facoltà dell'Azienda ASL Roma 2 dichiarare la decadenza dell'aggiudicataria, ed assegnare l'aggiudicazione al soggetto secondo classificato.

La fornitura di che trattasi sarà regolata dalle seguenti condizioni:

- il prezzo concordato si intende comprensivo delle spese di imballo, trasporto, viaggio ed altro, con la sola esclusione dell'IVA la cui aliquota dovrà essere comunque precisata nell'offerta;
- l'Iva sarà rimborsata dall'Azienda ASL all'atto del pagamento della fattura, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita per la categoria merceologica dell'oggetto contrattuale;
- le consegne dovranno essere effettuate, per le quantità richieste a cura, rischio e spese del fornitore. L'eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell'Ente;
- per il rilascio della ricevuta di consegna verrà tenuto conto solamente dei quantitativi riscontrati all'atto di ricevimento della merce nei locali indicati. Le fatture non corredate dalle ricevute di consegna viste dal personale all'uopo preposto, non potranno essere liquidate;
- in caso di mancata rispondenza di quanto fornito con quello offerto, sia al momento della consegna che successivamente nel caso in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile, si procederà alla restituzione dello stesso al

- fornitore, che sarà tenuto a ritirarlo a proprie spese ed a sostituirlo entro i tempi indicati dall'Azienda;
- ▶ l'impresa aggiudicataria è tenuta ad accettare, ove l'Azienda lo ritenga necessario, un aumento od una diminuzione della fornitura oggetto della presente, ai sensi di quanto previsto all'art. 106, comma 12.
 - ▶ la contraente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione societaria dovesse intervenire nel corso della gestione contrattuale;
 - ▶ i termini contrattuali si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.lgs 50/2016 s.m.i., fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e le ipotesi meglio descritte dai commi 9 e 10 del predetto articolo, la stipulazione del contratto avrà luogo ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con modalità informatiche.

ART. 4

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona della Dott.ssa Marina Ficorilli.

Il RUP opera in stretta correlazione, ai sensi dell'art. 101 comma 1, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il quale, d'ufficio, dovrà comunicargli tutte le necessarie informazioni sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara e nella vigente normativa.

Il DEC assicura la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della gara di appalto e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al RUP le eventuali inadempienze della Ditta/e aggiudicataria/e al fine dell'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo n. 11.

ART. 5

UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Qualora nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della gestione contrattuale subentrino, a causa di circostanze legate ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale per il rifornimento della fornitura di che trattasi, la ASL Roma 2 si riserva la facoltà di recepire in toto gli esiti delle predette procedure di gara, se ritenute più convenienti sia sotto il profilo economico che organizzativo.

Sarà facoltà dell'Azienda risolvere il contratto relativamente ai prodotti in questione, senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto dovuto per le prestazioni eventualmente rese.

ART. 6

CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

I prodotti offerti, le relative confezioni, etichette, devono essere conformi alle norme vigenti in campo comunitario e nazionale per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione e/o alla importazione e/o alla immissione in commercio. In particolare si richiamano le ditte concorrenti al rispetto obbligatorio, ove previsto, dei requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) recepita con D. Lgs. 24 Febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la registrazione del dispositivo medico nel sistema Banca Dati (BD/RDM) dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 46/1997 e successive modificazioni, la conformità dei Dispositivi medici alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei dispositivi medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Pertanto, i dispositivi offerti, devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

Il Fornitore aggiudicatario provvederà a fornire tutto quanto necessario per l'utilizzo e per il buon funzionamento dei dispositivi medici consegnati, compresi eventuali materiali di consumo previsti, senza costi aggiuntivi che devono essere compresi nel prezzo unitario del dispositivo offerto, la cui efficienza deve essere garantita gratuitamente per una durata non inferiore alla vita dei dispositivi oggetto della fornitura.

Altresì, il corrispettivo dei servizi previsti connessi alla fornitura dei dispositivi offerti, nella loro configurazione base, deve essere compreso nel prezzo unitario offerto.

Per ogni dispositivo fornito all'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà garantire l'aggiornamento tecnologico gratuito di tutto quanto ricompreso nel sistema per il corretto ed efficiente utilizzo del dispositivo stesso, nonché la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e in generale, alle vigenti normative legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità di tutto il sistema fornito attraverso interventi di manutenzione preventiva e correttiva (c.d. manutenzione full risk), per una durata non inferiore alla vita dei dispositivi oggetto della fornitura e senza costi aggiuntivi.

Inoltre, il Fornitore sarà tenuto ad effettuare corsi base di formazione/addestramento, senza oneri aggiuntivi, sull'uso corretto dei dispositivi medici offerti in gara.

I corsi formativi dovranno essere tenuti da personale con adeguato livello di competenza, con modalità da concordare con l'Amministrazione Contraente.

La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Ente committente, sarà tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati in materia durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti.

ART. 7 CONFEZIONAMENTO

I prodotti forniti oltre a corrispondere ai requisiti tecnici ed ai quantitativi richiesti, devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Tutti i materiali dovranno essere forniti in confezioni sterili, singole. Il confezionamento, pertanto, deve garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità dal possibile deterioramento causato da fattori esterni.

L'etichetta deve contenere in lingua italiana, sia sulle confezioni di vendita che su quelle unitarie, tutte le informazioni previste dalle normative vigenti, necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura dei prodotti. In particolare devono essere riportati:

- Marcatura di conformità CE;
- Nome dell'officina di produzione (fabbricante);
- Denominazione commerciale del prodotto;
- Caratteristiche tecniche essenziali e particolari dell'articolo proposto;
- Misure di diametro e di lunghezza;
- Natura delle materie prime usate (ove applicabile);
- Codice del prodotto;
- Numero del Lotto di produzione;
- Dicitura Sterile e relativa scadenza espressa in mese/anno (limitatamente ai prodotti sterili);
- Metodo di sterilizzazione;
- Simbolo del monouso per dispositivi medici sterili che non possono essere risterilizzati;

N.B. Si precisa che tutti i prodotti offerti ed i relativi confezionamenti primari devono essere obbligatoriamente "LATEX FREE".

Eventuali ulteriori avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili sui singoli confezionamenti e sugli imballi di vendita.

ART. 8 GESTIONE CONTRATTUALE – CONSEGNE

- 1 Per l'esecuzione della fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto della stessa con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi Ordinativi di Fornitura. Non sono ammessi limiti di fatturazione per l'evasione dell'ordine.
- 2 La consegna di ciascun prodotto si intende comprensiva di tutto il materiale dedicato necessario al suo funzionamento, di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le attività di trasporto, imballaggio e facchinaggio.
- 3 Tutti i prodotti sterili dovranno avere al momento della consegna, almeno i 3/4 della validità prevista dalla data di scadenza.
- 4 Contestualmente alla consegna dei prodotti il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un idoneo documento di trasporto, compilato nel rispetto della normativa vigente in materia, contenente l'indicazione dell'Ente appaltante, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di lotto di produzione, l'eventuale numero d'ordine progressivo attribuito dal Fornitore all'Ordinativo di Fornitura, la data di consegna e la data di scadenza della merce consegnata. In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.
- 5 In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti entro il termine essenziale di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal giorno lavorativo successivo

alla data di trasmissione degli Ordinativi, pena in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11). Ove ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al destinatario e, ove ritenuto utile, l'Azienda potrà concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.

- 6 Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di cui al precedente comma 5), oppure non provveda alla consegna "in acconto" ove consentito, l'Azienda Sanitaria a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure per la scelta del contraente, fatto salvo il diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al richiamato articolo 11).
- 7 La Ditta si impegna altresì, in caso di consegna urgente (specificata sull'ordinativo di fornitura) a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura.

ART. 9 CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA

- 1 La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli pervenuti. La quantità è esclusivamente quella accertata, entro sette giorni dalla consegna, presso il luogo di destinazione indicato nell'ordine e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.
- 2 Qualora il Responsabile della Struttura competente a seguito della suddetta verifica rilevasse una difformità di quantità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'ordinativo di fornitura, l'Azienda Sanitaria potrà:
 - nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, darne comunicazione al Fornitore chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo 10);
 - nell'ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, richiedere al fornitore la consegna dei restanti quantitativi e, ove l'impresa non ottemperi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, applicare le penali di cui al successivo articolo 11), dandone preventiva comunicazione al Fornitore.
- 3 Qualora il Responsabile della Struttura competente, rilevasse che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti dal presente Capitolato e relativi allegati, l'Ente appaltante potrà:
 - richiedere, con comunicazione scritta trasmessa al Fornitore, la sostituzione dei prodotti non accettati, ponendoli a disposizione del Fornitore per il ritiro alle condizioni e termini di cui al successivo articolo 10), applicando le penali di cui al successivo articolo 11). In questo caso il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla menzionata comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al richiamato articolo 11;
 - non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui al precedente

punto, l'Ente potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni.

In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti, l'Azienda Sanitaria rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l'Ente committente potrà richiederne la sostituzione entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3, ovvero la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi, od incuria nel trasporto o trasferimento fino al magazzino.

ART. 10 GESTIONE RESI

In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente Capitolato, l'Azienda Sanitaria metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.

Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.

In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla suddetta richiesta, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di apposita nota di credito che dovrà riportare chiara indicazione: della relativa fattura, del numero assegnato dall'Azienda Sanitaria all'ordinativo di fornitura cui la fattura stessa si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore.

ART. 11 PENALITA'

1. Per ogni giorno solare di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile all'A.S.L. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Ente committente potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Detta penale verrà applicata anche per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti.

2. Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Azienda Sanitaria sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinato di Fornitura la penale, nella percentuale indicata nel precedente comma 1) sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire.

3. In caso di consegna di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato, unitamente alla richiesta di sostituzione, verrà applicata una penale pari al 10% del valore della merce non rispondente.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie

deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ad insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. L'Ente committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Resta fermo il diritto per la A.S.L. ROMA 2, di acquistare presso altre Ditte inclusa ove disponibile la seconda classificata in graduatoria, i prodotti di che trattasi a danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti alla A.S.L. resterà a carico della ditta inadempiente.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano applicate tre penalità e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza, l'Ente appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto.

ART. 12 MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nel corso della gestione contrattuale, questa Azienda può chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura nei limiti di quanto disposto all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Rimane escluso per l'aggiudicataria in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

La Ditta contraente, si impegna altresì a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta dell'Amministrazione nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.

Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente comunicata alla U.O.C. utilizzatrice / Reparto ed alla U.O.C. Procedure d'Acquisto e Contratti.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc) o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà della A.S.L. Roma 2, acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a giudizio insindacabile dell'Azienda stessa, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

ART. 13 TUTELA CONTRO AZIONE DI TERZI

La Ditta aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente, assume a proprio carico:

1. il rischio completo ed incondizionato dei danni arrecati a persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e all'esterno delle strutture dell'Ente appaltante per fatti ed attività connessi all'esecuzione del contratto, salvo che non possa essere dimostrata chiara responsabilità dell'Ente medesimo;
2. ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati all'Ente appaltante o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente medesimo da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi;
3. l'obbligo di garantire all'Ente committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;
4. ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. Il Fornitore, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso;
5. l'obbligo a tenere indenne l'A.S.L. degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

ART. 14 ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, relativamente alla fornitura oggetto della gara, ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, esclusa l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione committente.

Inoltre, è a carico della Ditta ogni altro onere spesa o rischio, relativi al trasporto, all'imballo ed al facchinaggio, nonché ai mezzi utilizzati ed al personale impiegato, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie ed agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente. Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura l'A.S.L. intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

È fatto divieto assoluto di sospendere od interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda U.S.L., fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge a favore della contraente. L'Impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ha l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione e/o variazione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto all'articolo 108 del D.lgs 50/2016 s.m.i. nonché quanto disposto ex art. 1453 del Codice civile in materia di risolubilità del contratto, avente valenza di norma imperativa a carattere cogente, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto legittimamente dovuto per le prestazioni eventualmente rese, nei seguenti casi di risoluzione espressa:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà dell'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'Impresa aggiudicataria delle spese sostenute e dei lavori eseguiti;
- b) in caso di comprovata violazione degli obblighi e condizioni contrattuali per cause dovute al dolo e/o colpa grave dell'esecutore;
- c) qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state riscontrate 3 inadempienze e contestuali 3 penalità comminate;
- d) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti, ovvero in caso di motivato esito negativo delle verifiche e/o dei controlli effettuati;
- e) per sopraggiunti motivi di pubblico interesse legati alla natura pubblica dell'Amministrazione committente e meglio specificate nel provvedimento di risoluzione;
- f) nel caso in cui non vengano osservate le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. concernente la disciplina sul monitoraggio dei flussi finanziari;
- g) nei casi previsti all'art. 15 comma 13) lettera b) del D.L del 06/07/2012 n. 95 convertito in L. n. 135/12, ove l'Impresa non conceda la rinegoziazione dei prezzi entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte avanzate dall'Ente appaltante che abbia riscontrato differenze superiori al 20% rispetto ai prezzi di riferimento regionali;
- h) qualora disposizioni legislative, regolamenti, cause di forza maggiore, eventi imprevedibili e non dipendenti dalla volontà dell'A.S.L. Roma 2 non consentano la prosecuzione totale o parziale della fornitura;
- i) qualora intervenga nelle more della validità del contratto e/o della sua eventuale proroga disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 106, comma 1 del richiamato Codice, un qualsiasi provvedimento di natura gerarchica che imponga la cessazione del rapporto negoziale;

- j) violazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario delle disposizioni dettate dall' articolo Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 con riferimento all'obbligo di osservanza delle disposizioni dettate dal Codice e dal suddetto articolo.

Ove l'Ente ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto al fornitore, fissando un termine non superiore a 5 giorni naturali e consecutivi per le controindicazioni. Decorso inutilmente tale termine l'Ente adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto deliberativo del Direttore Generale.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente committente di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.

Si applicherà in tal caso l'articolo 110 del Codice degli appalti.

ART. 16 RECESSO

1. Fatto salvo di quanto previsto all'artt. 1373 del Codice Civile e fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta (ove previsto) e l'ammontare netto delle forniture eseguite.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua il collaudo definitivo a verifica della regolarità delle forniture.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Ente appaltante a norma del punto 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente capoverso.
5. Il Fornitore deve rimuovere dai magazzini, a sue spese, i materiali non accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto entro i termini indicati dall'Azienda. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio a spese del Fornitore

Ai sensi della Legge 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che il trattamento dei dati personali forniti viene utilizzato esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento della procedura in argomento e per gli adempimenti consequenziali alle disposizioni di cui alla L.R. del 28/12/2006, n. 27 art. 18.

ART. 17 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

A far data dal 01 gennaio 2018, la Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento ex DCA n. U000308 del 3 luglio 2017, così come modificato con successivo DCA U00032 del 30.01.2017, è estesa

a tutti i negozi giuridici conclusi con i fornitori di beni e servizi del SS, ivi compresi quelli che sino ad oggi sono regolati dall'Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U00523 del 05/11/2015.

Pertanto, ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio della ASL Roma 2 le fatture per la debita liquidazione, che avverrà nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, commi 629-633 della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.L.n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014, nonché della succitata normativa Regionale.

Con DCA N. U00006 del 02.01.2018 avente ad oggetto "Adesione alla Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali ...omissis..." la Regione Lazio ha approvato un modello di dichiarazione unilaterale che i fornitori dovranno provvedere a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti (sottoscritto dal Legale Rappresentante) ai fini dell'accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina Conforme, che sin da ora l'operatore si impegna espressamente ad accettare.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate a:

A.S.L. Roma 2 Sede Legale Via Maria Brighenti 23 – 00159 Roma – P.Iva/Codice Fiscale 13665151000.

Sulle predette fatture dovrà essere apposta l'indicazione "Scissione dei pagamenti" onde consentire la regolare liquidazione delle medesime. Tutte le fatture relative ai crediti vantati dai fornitori, devono a pena di inammissibilità, essere inviate all'Azienda ASL Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.

L'Azienda ASL Roma 2, purché siano rispettate le condizioni e le procedure indicate nel Regolamento Regione Lazio n. U00523 del 05/11/2015, provvederà a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data "Consegna Fattura".

Terminata la procedura di liquidazione procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno della data di consegna Fattura.

Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti, all'Impresa mandataria del Raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese raggruppate.

L'I.V.A. sarà pagata all'Erario direttamente dalla Stazione appaltante, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale e nei termini fissati dalla richiamata normativa.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere la fornitura né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

ART. 18 CONTROVERSIE

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'A.S.L. ROMA 2, non esime la ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla naturale scadenza del contratto.

Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi cui l'Azienda appaltante è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuto contrario alla buona fede e, la contraente, sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante dipendenti da tale interruzione.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per tutte le controversie che dovessero sollevarsi in attuazione dell'appalto, sarà ritenuto competente esclusivamente il Tribunale di Roma.

ART. 19 ADEGUAMENTO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. L'eventuale richiesta di adeguamento, dopo il primo anno di validità dell'appalto, dovrà essere rivolta all'Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno contrattuale.

A detta richiesta dovrà essere allegata la documentazione attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le istanze prive delle predette certificazioni non verranno prese in considerazione.

La revisione, se riconosciuta, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione dell'istanza.

Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Ente, che provvederà ad applicare la conseguente riduzione del corrispettivo sui relativi ordini.

ART. 20 CESSIONE DEL CREDITO

Per quanto attiene la cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO SUBAPPALTO

L'impresa risultata aggiudicataria - contraente è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto di negoziazione. Il contratto derivante dall'esecuzione non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto. E' consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non diversamente da quanto previsto al comma 2 del richiamato articolo. Ai sensi del comma 4, i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80.

All'interno della documentazione amministrativa dovranno essere prodotti tutti i documenti attestanti l'assenza dei motivi di esclusione.

- All'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare, senza alcun limite dell'importo del valore a base di gara.

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto, allegando apposita dichiarazione.

ART. 22 RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, questa Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 23 TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

In conformità alla normativa vigente in materia, le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate alle Imprese concorrenti utilizzando la mail pec inserita all'interno della piattaforma telematica. I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dalla ASL Roma 2 con sede in Via Maria Brighenti, 23 Edificio B – 00159 Roma quale titolare del trattamento, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente all'aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Base giuridica del trattamento si rinviene nell'essere lo stesso necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il conferimento dei dati, che, fatto salvo ogni obbligo di legge e la gestione di eventuale contenzioso, verranno trattati sino alla conclusione della procedura e, per l'aggiudicatario, del successivo rapporto contrattuale, ha natura obbligatoria per contratto, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ad uffici pubblici, nonché, nei limiti di legge, agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla



Privacy 679/2016/UE) e possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati o anche per il tramite del Responsabile Protezione Dati sempre contattabile all'indirizzo dpo@aslroma2.it. L'interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali effettuato nei termini sopra indicati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni derivante dall'affidamento in oggetto a carico del Fornitore che comportino, ovvero, possano comportare un trattamento dati personali di cui è titolare la ASL Roma 2, il Fornitore stesso accetta di essere nominato con atto quale responsabile ex art. 28 del Regolamento 2016/679/UE in tal senso confermando di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE, il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alla fornitura oggetto di gara.

ART. 24

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'A.S.L. per legge.

ART. 25

ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE E CLAUSULA PANTOUFLAGE

La Società aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

ART. 26

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ASL ROMA 2

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 approvato con deliberazione n. 2239 del 7 dicembre 2017, estese anche alle imprese fornitrici di beni e servizi dall'art. 2 dello stesso Codice.

L'operatore economico aggiudicatario in caso di violazione delle disposizioni dettate dal Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le situazioni di illegalità e a prevenirne la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 15.

La dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato n. 2 al Disciplinare per la Presentazione dell'offerta dovrà essere debitamente compilata.


Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Casati